

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1164

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(DAMIANO)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2006

Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279,
recante disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Allegato	»	6
Disegno di legge	»	9
Decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Alla fine dello scorso anno è stata approvata, con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la nuova disciplina della previdenza complementare; tale decreto prevede l'entrata in vigore di questa riforma al 1° gennaio 2008.

Tuttavia, in considerazione della necessità di corrispondere con immediatezza all'eventualità, descritta nel disegno di legge finanziaria per il 2007 (atto Camera n. 1746), di un anticipo dell'entrata in vigore del sistema a partire dal 1° gennaio 2007, è urgente l'emanazione di norme procedurali atte a far sviluppare in modo coerente il cosiddetto «secondo pilastro» previdenziale fin dall'inizio del prossimo anno. Senza l'emanazione delle predette norme procedurali sarebbe impossibile garantire un livello di funzionalità adeguata al complesso dei meccanismi di cui si compone il sistema della previdenza complementare.

L'intervento è contenuto nell'articolo 1 che contiene le necessarie modifiche da apportare all'articolo 23 (*Entrata in vigore e norme transitorie*) del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

In particolare, sono disposti:

a) alle lettere a) e b), la definizione dei termini entro i quali i fondi pensione devono procedere ai necessari adeguamenti previsti dal decreto legislativo n. 252 del 2005 affinché possano raccogliere nuove adesioni a far tempo dal 1° gennaio 2007. Entro il 31 dicembre 2006, pertanto, tutti i fondi pensione debbono aggiornare i propri statuti e regolamenti, mentre le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita devono prevedere la costituzione del patrimonio autonomo e separato entro il 31 marzo 2007 e applicheranno le disposizioni in materia di responsabile del fondo a decorrere dal 1° luglio 2007. Per i

fondi pensione aperti, la data del 1° luglio vale sia per l'applicazione delle norme in materia di responsabile del fondo sia per quelle concernenti l'organismo di sorveglianza;

b) alla lettera c), che sostituisce il comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, alcune importanti norme procedurali garantiscono, anche in presenza dell'anticipo dell'esecutività della riforma, un ordinato processo di avvio. Pertanto:

- alla forma pensionistica complementare che ha provveduto agli adeguamenti richiesti dal decreto legislativo n. 252 del 2005 è consentito, previa comunicazione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR);

- l'autorizzazione o approvazione dei predetti adeguamenti è rilasciata da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso, entro il 30 giugno 2007;

- l'effettivo afflusso verso i fondi pensione del TFR e dei contributi relativi alle nuove adesioni alla previdenza complementare avviene a decorrere dal 1° luglio 2007, anche in riferimento alle adesioni avvenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2007;

- ad ulteriore tutela del nuovo aderente, qualora la COVIP riscontrasse elementi che impediscano il rilascio delle prescritte approvazioni-autorizzazioni entro il 30 giugno 2007, all'aderente medesimo è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni.

Da ultimo, all'articolo 2, al fine di semplificare gli adempimenti e l'operato della COVIP, ne viene confermata l'attuale denomi-

nazione di: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione», evitando, con la prossima entrata in vigore del decreto legislativo

n.252 del 2005, il mutamento del nome in: «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari».

RELAZIONE TECNICA

Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri per la finanza pubblica in quanto incide meramente su attività procedurali che riguardano i fondi pensione.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni.

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.

3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;

c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;

d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;

e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

... *Omissis* ...

Art. 23. *Entrata in vigore e norme transitorie.*

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 10 gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.

2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicite di cui all'articolo 8, comma 7, e in questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia.

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2007:

a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;

b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:

1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;

2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.

5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per i medesimi soggetti, relativamente alle pre-

stazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico.

6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *p*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:

a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8;

b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2007 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;

c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11.

8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2008.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006 ().*

Disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere il tempestivo adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla nuova disciplina recata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tenuto conto dell'anticipata entrata in vigore della predetta disciplina al 1° gennaio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «Entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2006 per quanto concerne gli

(*) Si veda altresì il Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2006

adeguamenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, n. 2), ed entro il 31 marzo 2007 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alla lettera *b)*, n. 1)»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, l'autorizzazione o approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera *b)*, n. 1), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera *c)*, n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6».

Articolo 2.

(Disposizioni concernenti la COVIP)

1. All'articolo 1, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione».

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 2006.

NAPOLITANO

PRODI – DAMIANO – PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli*: MASTELLA